

indicato, l'organo di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981.

(Omissis).

4. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, se già consentito il pagamento in misura ridotta, la somma, determinata ai sensi dell'articolo 16, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, è ridotta del trenta per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle violazioni contestate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, purché l'interessato effettui il pagamento e trasmetta la relativa quietanza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto all'autorità competente, di cui all'articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981 e all'organo che ha accertato la violazione.»

La raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, è pubblicata nella G.U.U.E. 20 maggio 2003, n. L 124.

Note all'art. 30:

Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, abrogato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse.

Il testo dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 agosto 1980, n. 211, abrogato dal presente decreto, recava: "Identificazione del lotto di appartenenza".

Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, abrogato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse.

Il testo dell'articolo 5, comma 3, della legge 3 maggio 1989, n. 169, recante disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 maggio 1989, n. 108, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 5. (Disposizioni comuni al latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione). — (Omissis).

3. La denominazione del tipo di latte, così come definita agli articoli 3 e 4, deve figurare per intero e nello stesso campo visivo del contenitore, sul quale deve anche essere riportato il termine di conservazione con la menzione «da consumarsi entro» seguita dalla data riferita al giorno, al mese e all'anno.

(Omissis).».

Il testo dell'articolo 6, comma 1, della legge 3 maggio 1989, n. 169, sopra citata, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 6. (Trattamento di sterilizzazione). — 1. Il latte sottoposto a trattamento di sterilizzazione viene definito:

a) «latte sterilizzato a lunga conservazione» quando ha subito un trattamento termico finale di sterilizzazione in contenitore sigillato. Esso deve riportare sul contenitore il termine di conservazione, indicato con la menzione «da consumarsi preferibilmente entro», seguito dalla data riferita al giorno, al mese e all'anno;

b) «latte UHT a lunga conservazione» trattato a ultra alta temperatura, quando ha subito un trattamento termico di sterilizzazione in flusso continuo seguito dal confezionamento asettico che ne consente una conservazione prolungata nel tempo. Il termine di conservazione va indicato sul contenitore con la medesima menzione prevista alla lettera precedente.

(Omissis).».

18G00023

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 25 gennaio 2018.

Definizione delle caratteristiche del corso di formazione in materia di acustica ambientale, di cui all'allegato IX, parte A, punto 4, lettera B) del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO
DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DI CONCERTO CON


IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,
IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 maggio 2000 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 «Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto»;

Visto il decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 41 «Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'art. 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161» ed in particolare l'art. 6, che conferisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la definizione delle caratteristiche del corso di cui all'allegato IX, parte A, punto 4, lettera b), del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto;



Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le caratteristiche del corso rivolto al personale incaricato dei controlli di cui all'allegato IX, parte A, punto 4, lettera b), del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 41.

2. Il personale incaricato dei controlli che risulta, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 41/2017, già inserito nell'elenco degli ispettori degli organismi di certificazione autorizzati ad operare nell'ambito del decreto legislativo n. 262/2002 è tenuto alla frequenza dei corsi di cui al presente decreto.

Art. 2.

Enti formatori

1. I corsi di formazione in materia di acustica ambientale di cui all'allegato IX, parte A, punto 4, lettera b), del decreto legislativo n. 262/2002, sono tenuti dagli organismi di certificazione di cui all'art. 12 del medesimo decreto legislativo.

2. Gli enti formatori definiti al comma 1 sono autorizzati al rilascio dei crediti formativi di cui all'allegato IX, parte A, punto 4, lettera b), del decreto legislativo n. 262/2002.

Art. 3.

Durata dei corsi

1. I corsi di formazione di cui al presente decreto devono avere una durata minima di 24 ore, delle quali almeno 8 dovranno essere riservate ad esercitazioni pratiche.

2. La frequenza ai corsi è obbligatoria per la totalità della durata prevista al comma 1.

Art. 4.

Caratteristiche dei corsi e crediti formativi

1. I corsi di formazione devono essere tenuti da ispettori già qualificati dagli organismi di certificazione per operare nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 262/2002.

2. L'allegato I del presente decreto stabilisce le caratteristiche minime dei corsi, la relativa strutturazione in moduli e gli argomenti da trattare nell'ambito dei medesimi.

3. A ciascun modulo di cui si compone il corso corrisponde l'attribuzione di un credito formativo.

4. I programmi dei corsi devono consentire l'attribuzione di almeno 3 crediti formativi secondo quanto disposto nell'allegato I.

5. Non sono validi ai fini del presente decreto corsi effettuati esclusivamente in modalità *e-learning*. Sono invece considerati validi corsi effettuati in *blended-learning*, da intendere come modalità di erogazione dei percorsi formativi che alterna momenti di formazione a distanza (*e-learning*) con attività di formazione in aula. In tal caso, le lezioni frontali dovranno coprire almeno il 50% dell'intera durata del corso.

Art. 5.

Prova finale

1. Una volta completato il corso, i crediti formativi sono attribuiti dagli enti formatori di cui all'art. 2 solo a seguito del superamento di una prova finale di verifica dell'apprendimento, con il rilascio di apposita documentazione riportante i contenuti del corso e gli esiti della stessa prova finale di verifica.

2. La prova finale di verifica di cui al comma 1 è costituita da almeno 30 quiz a risposta multipla, 10 per ognuno dei moduli, ivi compresi quelli previsti dallo schema riportato in allegato I, e si intende superata con almeno il 70% delle risposte corrette per ciascun modulo.

3. Per lo svolgimento della prova finale di verifica deve essere costituita una commissione esaminatrice composta dai docenti del corso e da un membro esterno designato dal Ministero dell'ambiente, con funzione di presidente di commissione. I costi per lo svolgimento di tale funzione sono a carico dell'organismo di certificazione che ha erogato il corso.

3-bis. In casi eccezionali la partecipazione dei componenti della commissione alla prova finale può svolgersi in videoconferenza, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente, secondo le modalità indicate dal presidente di commissione. In ogni caso l'utilizzo della videoconferenza è subordinato ai seguenti presupposti: l'aula nella quale si tiene la prova finale deve essere interamente visibile al fine di consentire il controllo sul corretto svolgimento dell'esame; i quiz a risposta multipla devono essere diversi per ogni candidato e la loro formulazione da parte della commissione deve essere previamente approvata dal presidente; la correzione dei quiz, alla presenza di tutti i membri della commissione, deve avvenire in videoconferenza». (N)

4. Gli organismi di certificazione, in quanto enti formatori, devono conservare la documentazione relativa ai corsi effettuati anche al fine di consentire eventuali accertamenti da parte dell'Organismo nazionale di accreditamento nella fase di rilascio/mantenimento/rinnovo dell'accREDITAMENTO.

(N) Art. 5 Comma 3-bis aggiunto dal Decreto 25 marzo 2019

Allegato I

1. I corsi di cui al presente decreto devono prevedere almeno tre moduli di 8 ore ciascuno per una durata totale minima di 24 ore.

2. I contenuti minimi dei corsi di formazione devono rispettare la tabella seguente:

<p>MODULO I Fondamenti di acustica 8 ore (1 credito formativo)</p>	<ul style="list-style-type: none">• il fenomeno sonoro: grandezze fondamentali;• l'equazione delle onde;• i livelli sonori;• lo spettro sonoro;• il sistema uditivo;• l'audiogramma normale;• la propagazione del rumore;• l'attenuazione del rumore;• curve di ponderazione;• bande di frequenza (in ottave e in 1/3 di ottave);• il rumore di fondo;• livello di pressione sonora L_p;• livello di potenza sonora L_w;• coefficiente di correzione K_1 del rumore di fondo;• coefficiente di correzione K_2 dell'ambiente di prova;• materiali fonoassorbenti;• l'isolamento acustico;• la legge della massa;• il potere fonoisolante;• strumenti di misura.
<p>MODULO II La normativa di riferimento 8 ore (1 credito formativo)</p>	<ul style="list-style-type: none">• direttive, leggi e decreti sull'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto:<ol style="list-style-type: none">1) direttiva 2000/14/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;2) direttiva 2005/88/CE che modifica la direttiva 2000/14/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri

	<p>concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;</p> <ol style="list-style-type: none">3) regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;4) regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011;5) decreto legislativo 12 ottobre 2022, n.157 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, e semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato";6) regolamento (UE) 2024/1208 della Commissione del 16 novembre 2023 che modifica la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di misurazione del rumore aereo delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto;7) regolamento (UE) 2024/90290 di rettifica del regolamento delegato (UE) 2024/1208 della Commissione, del 16 novembre 2023, che modifica la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di misurazione del rumore aereo delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto;8) d.lgs. n. 262/2002 "<i>Attuazione della direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 maggio 2000 concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto</i>";9) d.m. 24 luglio 2006 "<i>Modifiche dell'allegato I - Parte b, del D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262, relativo all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate al funzionamento all'esterno</i>";10) d.m. 4 ottobre 2011 "<i>Definizione dei criteri per gli</i>
--	---

accertamenti di carattere tecnico nell'ambito del controllo sul mercato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 relativi all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto";

11) d.m. 26 aprile 2013 *“Definizione delle procedure e dei requisiti per l'autorizzazione degli Organismi demandati ad espletare le procedure di valutazione di conformità ex art. 12, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 262/2002 di attuazione della direttiva 2000/14/CE, concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto*”;

12) d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 41 *“Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161”*.

- normativa di base sull'emissione acustica per la determinazione del Livello di Potenza Sonora delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto:

1) UNI EN ISO 3744:2010 *Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure — Engineering methods for an essentially free field over a reflecting plane*;

- introduzione alle norme specifiche relativamente ai metodi di prova dell'emissione acustica per ciascun tipo di macchina ed attrezzatura;
- introduzione alle normative e linee guida sviluppate dall'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO), di definizione dei requisiti per la realizzazione di un sistema di gestione della qualità;
- linee guida della Commissione europea sulla direttiva 2000/14/CE *“Documento di sintesi sulle linee guida per l'applicazione della direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto”* (ISBN 92-894-3941-6);
- l'incertezza di misura;

	<ul style="list-style-type: none"> • l'incertezza di produzione; • l'incertezza estesa K e cenni sui metodi statistici indicati dalle norme tecniche e dalla linea guida europea.
<p style="text-align: center;">MODULO III Esercitazioni pratiche 8 ore (1 credito formativo)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • software per l'elaborazione delle misure; • organizzazione dell'Organismo di Certificazione; • procedure tecniche e check list relativi al d.lgs. n. 262/2002 (direttiva 2000/14/CE); • dovranno essere effettuate almeno 4 prove complessive su almeno 2 diversi tipi di macchine tra le 57 elencate nell'allegato I, parte A, del d.lgs. n. 262/2002, di cui almeno una soggetta ai limiti di emissione acustica. Le prove, in affiancamento ad ispettori già qualificati o a tecnici competenti in acustica ambientale, devono prevedere: <ol style="list-style-type: none"> 1) l'uso degli strumenti e dei software per la determinazione del livello di potenza sonora e la rilevazione delle condizioni meteo; 2) le modalità per la valutazione dell'incertezza; 3) la predisposizione del rapporto di prova.